



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 maggio 2016  
(OR. en)

8901/16

LIMITE

PV/CONS 22  
RELEX 387

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**

---

Oggetto: **3462<sup>a</sup>** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**AFFARI  
ESTERI/SVILUPPO**) tenutasi a Bruxelles il 12 maggio 2016

---

## SOMMARIO

### **Pagina**

1. Adozione dell'ordine del giorno provvisorio ..... 3

### **ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE**

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A" ..... 3

3. Varie ..... 3

4. Revisione del consenso europeo in materia di sviluppo alla luce dell'Agenda 2030 ..... 3

5. Commercio, settore privato e sviluppo sostenibile..... 4

6. Afghanistan..... 4

7. Programmazione congiunta dell'assistenza esterna dell'UE e degli Stati membri ..... 4

8. Migrazione e sviluppo ..... 5

9. Vertice umanitario mondiale ..... 5

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 6

\*

\*   \*

1. **Adozione dell'ordine del giorno**  
8613/16 OJ/CONS 21 RELEX 352

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

**ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE**

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**  
8614/16 PTS A 30  
8615/16 PTS A 31 (EU RESTRICTED)

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nei docc.:

1) 8614/16

I documenti di cui ai punti 12 e 13 vanno letti come segue:

Punto 12: 8311/2/16 REV 2 JUSTCIV 82  
8311/1/16 REV 1 ADD 1 JUSTCIV 82  
8112/16 JUSTCIV 69

Punto 13: 8747/16 SCH-EVAL 77 FRONT 200 COMIX 35  
+ ADD 1  
8746/16 SCH-EVAL 76 FRONT 99 COMIX 349

2) 8615/16 (EU RESTRICTED)

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

3. **Varie**

Il Consiglio ha esaminato lo stato di avanzamento dei lavori preparatori sulla digitalizzazione e lo sviluppo svolti su iniziativa della delegazione belga.

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della delegazione italiana della riforma della sua cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'Agenda 2030.

4. **Revisione del consenso europeo in materia di sviluppo alla luce dell'Agenda 2030**

Il Consiglio ha proceduto a un primo dibattito orientativo sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo alla luce dell'Agenda 2030. Ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta, entro il novembre 2016, per la revisione del consenso europeo in materia di sviluppo alla luce dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

5. **Commercio, settore privato e sviluppo sostenibile**

- L'UE e le catene globali del valore responsabili
- = Progetto di conclusioni del Consiglio  
8577/16 DEVGEN 77 ACP 61 RELEX 348 SOC 219 WTO 111 COMER 54  
FDI 7

Il Consiglio ha proceduto a un primo dibattito tematico in previsione della revisione del consenso europeo in materia di sviluppo alla luce dell'Agenda 2030. Ha concordato sulla necessità di favorire il finanziamento del settore privato ai fini dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030. Ha adottato le conclusioni del Consiglio sull'UE e le catene globali del valore responsabili.

6. **Afghanistan**

- Progetto di conclusioni del Consiglio  
8568/16 COASI 77 ASIE 27 CFSP/PESC 367 CIVCOM 84 COHOM 38 JAI 348  
COPS 134 COHAFA 25 DEVGEN 76

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla preparazione della dimensione relativa alla cooperazione allo sviluppo della conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan che si terrà nell'ottobre 2016. Ha adottato a tal fine le conclusioni del Consiglio.

7. **Programmazione congiunta dell'assistenza esterna dell'UE e degli Stati membri**

- Potenziamento della programmazione congiunta
- = Progetto di conclusioni del Consiglio  
8554/16 DEVGEN 72 ACP 58 RELEX 342

Il Consiglio ha scambiato opinioni su come far avanzare la programmazione congiunta in modo da accrescere l'impatto e la visibilità della cooperazione allo sviluppo dell'UE. Ha preso atto della proposta dell'alto rappresentante per l'avvio immediato della programmazione congiunta, inclusa la sostituzione di documenti di programmazione, su base volontaria, in Mali, Afghanistan ed Etiopia. Il Consiglio ha adottato conclusioni sul potenziamento della programmazione congiunta.

## 8. Migrazione e sviluppo

- Approccio dell'UE agli sfollamenti forzati e allo sviluppo
  - = Progetto di conclusioni del Consiglio  
8553/16 DEVGEN 71 ACP 57 RELEX 341 ASIM 67 MIGR 84 COHAFA 23  
JAI 346 COAFR 120

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sull'attuazione del piano d'azione di La Valletta e in particolare sui progetti finanziati dal Fondo fiduciario per l'Africa a favore del Corno d'Africa e delle regioni del Sahel. Il Consiglio ha preso atto dei risultati del primo ciclo di dialoghi politici ad alto livello sulla migrazione, con particolare attenzione al rimpatrio e alla riammissione, a cui hanno partecipato sedici paesi partner. Il Consiglio ha adottato conclusioni sull'approccio dell'UE agli sfollamenti forzati e allo sviluppo.

## 9. Vertice umanitario mondiale

- Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul vertice umanitario mondiale  
8567/16 COHAFA 24 DEVGEN 75 ALIM 3 ONU 47 FAO 14 COJUR 12  
COAFR 121 MAMA 68 MOG 48 COEST 116 COASI 76 COLAC 28  
PROCIV 30 RELEX 346

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul vertice umanitario mondiale sono state adottate.

La Commissione ha rilasciato una dichiarazione riportata nell'allegato.

---

**DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO**

- Punto 9 dell'elenco dei punti "B":**      **Vertice umanitario mondiale**  
–      **Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul vertice umanitario mondiale**

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La Commissione approva il contenuto del progetto di conclusioni sul vertice umanitario mondiale. Esprime tuttavia il suo disaccordo sulla prevista adozione di tali conclusioni in un unico atto, sotto forma di un atto ibrido fuso con l'atto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

La Commissione rammenta che nella causa C-28/12, Commissione contro Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già statuito in merito alla legalità degli atti ibridi a norma dei trattati, e che dalla sentenza risulta che tali atti sono incompatibili con i trattati. I principi e le ragioni alla base della decisione della Grande Sezione in merito a tale causa sono applicabili anche all'atto del Consiglio recante adozione delle conclusioni sul vertice umanitario mondiale, che definisce la posizione dell'UE al vertice."

\*\*\*

**Punto 12**  
**dell'elenco dei**  
**punti "A":**

**Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate**  
= **Accordo di massima**  
= **Richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo**

**DICHIARAZIONE DELLA POLONIA**

"La delegazione polacca non si oppone all'accordo di massima sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La delegazione polacca desidera tuttavia esprimere rammarico per il tempo insufficiente dato al Consiglio per esaminare in che modo assicurare con chiarezza e certezza giuridica l'ulteriore applicazione, tra lo Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata e lo Stato membro che non partecipa, degli accordi internazionali precedentemente conclusi tra di essi e rientranti nel campo di applicazione dei proposti regolamenti che danno attuazione alla cooperazione rafforzata. La decisione di non seguire il precedente stabilito dall'articolo 19 del *regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale* può influire negativamente in pratica sulla certezza del diritto quanto all'applicazione di tali accordi. Inoltre, le delegazioni attendono tuttora il parere del Servizio giuridico del Consiglio, annunciato nella riunione del Coreper del 20 aprile, che avrebbe dovuto chiarire questo tema.

La delegazione polacca desidera altresì manifestare il proprio disappunto per il collegamento obbligatorio, incluso nell'articolo 2 del progetto di decisione del Consiglio, dei due regolamenti di esecuzione riguardanti due diversi istituti del diritto di famiglia. Ciò preclude l'adesione alla cooperazione rafforzata agli Stati membri che potrebbero prendere in considerazione l'eventualità di aderire a uno dei regolamenti di esecuzione e può essere visto come un'incongruenza rispetto al principio di apertura della cooperazione rafforzata definito nell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Pertanto, la delegazione polacca decide di astenersi dal sostenere l'accordo di massima sulla decisione che autorizza la partecipazione a una cooperazione rafforzata."**

**Punto 13**  
**dell'elenco dei**  
**punti "A":**

**Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante  
raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in  
circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello  
spazio Schengen**  
= **Adozione**

**DICHIARAZIONE DELLA GRECIA**

"La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, presentata dalla Commissione, si basi sul presupposto che le misure adottate dalla Grecia negli ultimi tre mesi non siano state adeguate per ridurre la "grave minaccia" individuata alle frontiere esterne, vale a dire alle frontiere terrestri e marittime con la Turchia, e che sussistano le condizioni per applicare l'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

La Grecia, come dichiarato nella sua relazione finale del 29 aprile 2016, in stretta cooperazione con la Commissione europea, le Agenzie europee e gli Stati membri, è riuscita a completare, in meno di tre mesi, quarantatré (43) azioni e a fornire un calendario realistico per altre sette (7) azioni in corso, al fine di correggere le gravi carenze individuate.

La Grecia, ricordando la propria dichiarazione del 10 febbraio 2016, ribadisce la propria posizione secondo cui i risultati della visita di valutazione svoltasi senza preavviso dal 10 al 13 novembre 2015 non evidenziano "gravi carenze" e non dimostrano che la "Grecia sta gravemente trascurando i suoi obblighi".

Alla luce di quanto precede la Grecia non può dare il proprio accordo alla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio."

**DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"In considerazione della decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, l'Ungheria ribadisce la sua posizione secondo cui il rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen riveste un'importanza maggiore rispetto a quella delle misure temporanee introdotte alle frontiere interne. Per tornare quanto prima a uno spazio Schengen pienamente funzionante, occorre in via prioritaria affrontare le carenze individuate nell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte della Grecia e attuare le raccomandazioni adottate dal Consiglio in febbraio.

Analogamente, pur riconoscendo l'eventuale necessità di mantenere i controlli alle frontiere introdotti da taluni Stati membri in alcuni tratti delle proprie frontiere interne, l'Ungheria sottolinea che è ineluttabile e della massima importanza rispettare appieno i principi di necessità e proporzionalità e che tutti i controlli successivi devono aver luogo in piena conformità a tutte le condizioni stabilite dal codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone e alle disposizioni della decisione di esecuzione del Consiglio."

## **DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA**

"La Repubblica di Slovenia non dà il suo appoggio alla proposta della Commissione relativa all'estensione del controllo di frontiera alla frontiera terrestre interna tra Austria e Slovenia.

La Commissione europea giustifica il permesso di mantenere controlli di frontiera temporanei proporzionati con l'esigenza di affrontare efficacemente la grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari.

Poiché attualmente non sussistono motivi oggettivi per supporre che dalla Slovenia provenga una tale minaccia, la Repubblica di Slovenia ritiene la presente misura contraria al principio di proporzionalità."

---